

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 22/09/2006

Numero: 20561

Classificazioni: SICUREZZA PUBBLICA - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - - espulsione amministrativa

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario	-	Presidente	-
Dott. MACIOCE Luigi	-	rel. Consigliere	-
Dott. FELICETTI Francesco	-	Consigliere	-
Dott. RAGONESI Vittorio	-	Consigliere	-
Dott. SALVATO Luigi	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.P.C.I. elett.te dom.to in Roma via Cavour 325 presso
l'Avv. Ramacci Fabio con l'avv. Rinaldi Luigi del Foro di Bologna
che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al
ricorso;

- ricorrente -

contro

Prefetto di Bologna;

- intimato -

avverso il decreto n. 4140 del 13.09.2005 del Giudice di Pace di
Bologna;

lette le richieste 28.2.2006 del P.G. in persona del Sost. Proc. Gen.
Dott. Fuzio R. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE con decreto 8.7.2005 il Prefetto di Bologna ebbe ad espellere dal t.n. il cittadino peruviano D.I.P.C. ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art 13, comma 2, lett. b), per indebito trattenimento in Italia senza aver richiesto il p.d.s.;

CHE il P.C. si oppose innanzi al Giudice di Pace di Bologna prospettando la sua condizione di temporanea inespellibilità dovuta alla sua sottoposizione a cure mediche indifferibili ed essenziali;

CHE infatti egli l'8.8.2005 era stato sottoposto ad intervento chirurgico alla retina presso l'Ospedale S. Orsola di Bologna e, in attesa di secondo intervento nel Dicembre del 2005, era sottoposto a periodiche terapie laser presso la stessa Struttura;

CHE l'adito G.d.P. con decreto 13.9.2005 respinse il ricorso sull'assunto per il quale l'invocato D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 35, garantiva solo le terapie urgenti od essenziali ma non già, come nella specie, le terapie necessarie per ottenere la completa riabilitazione;

CHE per la cassazione di tale decreto il P.C. ha proposto ricorso il 4.11.2005 denunciando con un primo motivo la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 35, comma 3, al quale lettera e ratio imponeva di annettere il significato della garanzia della protrazione delle cure essenziali ancorché continuative e riproponendo con altre tre motivi censure di violazione di legge e vizio di motivazione;

CHE l'intimato non ha opposto difese;

Diritto

CONSIDERATO

CHE il primo motivo del ricorso deve ritenersi manifestamente fondato, nel suo accoglimento restando assorbita la cognizione degli altri motivi;

CHE in tal senso conduce infatti ad opinare una corretta lettura della norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 35, comma 3, configurante indiscutibilmente una situazione che non incide sulla validità della espulsione per le ragioni addotte a suo sostegno (nella specie la situazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b) bensì impedisce, temporaneamente, la esecuzione della misura (come da questa Corte già affermato nella sentenza 1690/05);

CHE invero, la previsione del diritto a fruire delle prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere indifferibili od essenziali, ancorché continuative, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso estendere la garanzia che la Repubblica offre agli stranieri irregolari per la cura delle loro patologie ben al di là dell'area del "pronto soccorso" e della medicina d'urgenza, ricomprendendo, come impongono evidenti ragioni di prevalenza del valore universale e costituzionale alla salute, quelle prestazioni essenziali per la vita dello straniero che i presidi sanitari pubblici debbono completare nell'arco di tempo necessario e sufficiente secondo scienza medica e possibilità concrete;

CHE pertanto, là dove, per conservare la vista del paziente, sia indicata la effettuazione di un secondo e conclusivo intervento sulla retina, con l'effettuazione di controlli e prestazioni laser tra il primo ed il secondo, non si scorge come possa negarsi la piena ricorrenza della situazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 35, comma 3, citato ed affermare, come indebitamente fatto dal G.d.P., che ricorra una non protetta situazione di terapie miranti alla pura riabilitazione dell'infermo;

CHE, cassato il decreto e non essendo necessari accertamenti ulteriori per la immediata applicazione della norma, ben può provvedersi ex art. 384 c.p.c. annullando l'espulsione in contesa e provvedendo sulle spese secondo soccombenza;

PQM

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo ai sensi dell'art. 384 c.p.c., accoglie l'opposizione ed annulla il decreto 8.7.2005 del Prefetto di Bologna; condanna alla refusione delle spese il Prefetto intimato, determinandole in Euro 1.300,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2006.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2006

